

SCHEMA DI CONTRATTO
per affidamento del servizio di consulenza e assistenza tecnica sui programmi ed
interventi 2014-2020 di competenza regionale finanziati dai fondi F.E.S.R., F.S.E.,
F.E.A.S.R., F.E.A.M.P. e F.S.C. e del servizio di assistenza tecnica per le attività di
chiusura regionale sul POR F.E.S.R. 2007-2013 e sugli interventi F.S.C.¹

CUP: G49D15001620009 – CIG: 6582343148

¹ N.B.: in caso di RTI, verranno inserite alcune specifiche aggiuntive e/o modificative, secondo i termini di legge.

L'anno, il giorno __ del mese di _____, in Potenza, presso gli uffici della Regione Basilicata, Dipartimento.....in Via _____, n. __ , innanzi a me, dott. _____ quale Ufficiale Rogante della Regione medesima ai sensi della L.R. n. 9 del 06/06/1986, sono comparsi senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti rinunziato con il mio consenso, giusta l'art. 48 della vigente Legge Notarile n. 89 del 16/02/1913:

il/la Dott./Dott.ssa _____ nat_ a _____ il __/__/____ nella sua qualità di Dirigente _____, in rappresentanza della Regione _____, xxxxxxxx _____ nel contesto del presente atto indicata per brevità come "Amministrazione", codice fiscale _____, - da una parte -

e il/la Dott./Dott.ssa _____ nat_ a _____ il __/__/____, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante de _____, con sede in _____ P.IVA _____, n. iscrizione al Registro delle Imprese _____ (di seguito, per brevità, solo "Appaltatore"),

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE

- la Deliberazione di Giunta Regionale n.....del..... ha approvato il Bando di gara, il Disciplinare di gara, la relativa modulistica, il Capitolato d'oneri e lo Schema di contratto della procedura aperta per l'affidamento del *servizio di consulenza e assistenza tecnica sui programmi ed interventi 2014-2020 di competenza regionale finanziati dai fondi F.E.S.R., F.S.E., F.E.A.S.R., F.E.A.M.P. e F.S.C. e del servizio di assistenza tecnica per le attività di chiusura regionale sul POR F.E.S.R. 2007-2013 e sugli interventi F.S.C.*;
- con atto del Dipartimento SUA-RB n. del/...../..... è stata indetta la procedura aperta ai sensi degli articoli 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento del *servizio di consulenza e assistenza tecnica sui programmi ed interventi 2014-2020 di competenza regionale finanziati dai fondi F.E.S.R., F.S.E., F.E.A.S.R., F.E.A.M.P. e F.S.C. e del servizio di assistenza tecnica per le attività di chiusura regionale sul POR F.E.S.R. 2007-2013 e sugli interventi F.S.C.*;
- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stato fissato alle oredel giorno/...../.....;
- la Commissione giudicatrice appositamente costituita e nominata conn.del ha svolto i propri lavori, concludendo gli stessi con la formulazione di una graduatoria dei concorrenti e proposta di aggiudicazione provvisoria a favore della.....;
- con Determinazione Dirigenziale n. del/...../..... l'Amministrazione ha provveduto all'approvazione dei verbali della Commissione aggiudicatrice citata, nonché all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in questione a favore del/della al prezzo complessivo di Euro, oltre IVA% e quindi Euro
- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ per un importo di Euro _____ a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali
- che il contratto da stipularsi è in ogni caso subordinato in via risolutiva all'esito negativo delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.; (in alternativa) che le verifiche antimafia di cui al D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. hanno avuto esito negativo (in entrambi i casi per "esito negativo" si intende che non sussistono cause che impediscono la stipula del contratto ai sensi della normativa vigente antimafia);
- che l'Amministrazione ha accertato la veridicità delle dichiarazioni rese in fase di gara;

- che il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato d'oneri, l'Offerta Tecnica ed Economica ed il Patto di Integrità formano parte integrante del presente contratto.

Tutto ciò premesso

le parti contraenti, previa ratifica e conferma della premessa che precede e che dichiarano di accettare quale parte integrante e sostanziale del presente contratto

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 NORME E CLAUSOLE REGOLATRICI

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e l'Appaltatore del servizio oggetto del presente contratto relativamente all'erogazione del servizio medesimo;
 - dal Disciplinare di gara e dal Capitolato d'oneri, qui integralmente richiamato ed espressamente accettato dall'Appaltatore;
 - dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull'amministrazione dei patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed in particolare dal D.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. e dal regolamento di attuazione approvato con DPR n. 207 del 2010, nonché dalle vigenti direttive comunitarie in materia di appalti pubblici;
 - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - dalla pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale di attuazione concernente la materia dei contratti pubblici e la gestione dei Fondi europei.
- Il Patto di Integrità sottoscritto dalle parti, il cui schema è allegato al disciplinare di gara, costituisce un allegato al presente contratto, per formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

ARTICOLO 2 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 dei D.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., è stato designato Responsabile del Procedimento, il Dott. _____.

Ai sensi degli artt. 300 e seguenti del DPR. n. 207 del 2010, è designato Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Dott. _____.

ARTICOLO 3 OGGETTO DEL CONTRATTO E CONTENUTI DEL SERVIZIO RICHIESTO

In base al presente contratto, l'Appaltatore si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo, tutto quanto previsto nel capitolato prestazionale e nell'offerta di gara in premessa citati, con le specificazioni e modalità attuative stabilite nel presente contratto. Restando espressamente salva ogni più ampia previsione contenuta nel capitolato prestazionale.

L'appaltatore dovrà quindi provvedere alle seguenti Linee e Sottolinee di attività:

1) Linea di attività n. 1: Supporto in ambito FESR

- *Sottolinea 1A: Assistenza tecnica e gestionale a supporto dei compiti e delle attribuzioni di competenza dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR Basilicata 2014 - 2020.*
- *Sottolinea 1B: Assistenza tecnica nelle attività di controllo di primo livello amministrativo ed in loco sulle operazioni e nella gestione delle irregolarità di competenza dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR Basilicata 2014 - 2020*
- *Sottolinea 1C: Assistenza tecnica e gestionale a supporto dei compiti e delle attribuzioni di competenza dell'Autorità di Certificazione del Programma Operativo FESR Basilicata 2014 - 2020.*
- *Sottolinea 1D: Assistenza tecnica e gestionale a supporto dei compiti e delle attribuzioni di competenza dei Responsabili dell'Attuazione delle Azioni del Programma Operativo FESR Basilicata 2014 - 2020.*
- *Sottolinea 1E: Assistenza tecnica e gestionale a supporto delle Pubbliche Amministrazioni Beneficiarie e degli Investimenti Territoriali Integrati (ITI) del Programma Operativo FESR Basilicata 2014 - 2020.*
- *Sottolinea 1F: Assistenza tecnica e gestionale a supporto dell'Autorità di Gestione, dei Responsabili delle Linee di Intervento e degli Enti beneficiari nelle attività di chiusura del Programma Operativo FESR Basilicata 2007-2013.*

2) Linea di attività n. 2: Supporto in ambito FSE

- *Sottolinea 2A: Assistenza tecnica e gestionale a supporto dei compiti e delle attribuzioni di competenza dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo FSE Basilicata 2014 - 2020.*
- *Sottolinea 2B: Assistenza tecnica nelle attività di controllo di primo livello amministrativo ed in loco sulle operazioni e nella gestione delle irregolarità di competenza dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo FSE Basilicata 2014 - 2020.*
- *Sottolinea 2C: Assistenza tecnica e gestionale a supporto dei compiti e delle attribuzioni di competenza dell'Autorità di Certificazione del Programma Operativo FSE Basilicata 2014 - 2020.*
- *Sottolinea 2D: Assistenza tecnica e gestionale a supporto dei compiti e delle attribuzioni di competenza dei Responsabili dell'Attuazione delle Azioni del Programma Operativo FSE Basilicata 2014 - 2020.*

3) Linea di attività n. 3: Supporto in ambito FEASR e FEAMP

- *Sottolinea 3A: Assistenza tecnica e gestionale a supporto dei compiti e delle attribuzioni di competenza dell'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2014 - 2020.*
- *Sottolinea 3B: Assistenza tecnica e gestionale a supporto dei compiti e delle attribuzioni di competenza dei Responsabili delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2014 - 2020.*
- *Sottolinea 3C: Assistenza tecnica e gestionale a supporto dei compiti e delle attribuzioni di competenza degli Enti Pubblici Beneficiari e dei GAL, con particolare riferimento all'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2014 - 2020.*
- *Sottolinea 3D: Assistenza tecnica e gestionale nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014 - 2020.*

4) Linea di attività n. 4: Supporto in ambito FSC

- *Sottolinea 4A: Assistenza tecnica e gestionale a supporto dei compiti e delle attribuzioni di competenza dell'Organismo responsabile dell'Attuazione e della Programmazione degli*

strumenti attuativi FAS/FSC

- *Sottolinea 4B: Assistenza tecnica e gestionale a supporto dei compiti e delle attribuzioni di competenza degli Uffici Responsabili degli strumenti attuativi finanziati dal fondo FAS 2000-2006 e dal fondo FSC 2007-2013 e 2014-2020.*
- *Sottolinea 4C: Assistenza tecnica e gestionale a supporto dei compiti e delle attribuzioni di competenza dei soggetti attuatori degli interventi finanziati dal Fondo FAS/ FSC.*

5) Linea di attività n. 5: Supporto alle strutture coinvolte nelle attività trasversali afferenti il Bilancio regionale, le attività di gestione amministrativo-contabile e le attività di comunicazione e informazione connesse all'attuazione dei Programmi comunitari (FESR, FSE e FEASR) e degli strumenti attuativi FSC.

6) Linea di attività n. 6: Fornitura di contributi tecnici di particolare specializzazione e di natura straordinaria.

L'espletamento delle attività suddette comprende anche i servizi e le attività non espressamente menzionati nel capitolato prestazionale o nell'offerta di gara, ma necessari alla produzione dei servizi o il conseguimento dei risultati invece ivi menzionati.

Con la stipula del presente contratto, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione regionale a prestare i suddetti servizi secondo i volumi di impegno ed attività stabiliti e quindi sino alla concorrenza dell'importo massimo del contratto medesimo, fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo 11.

Nel caso in cui gli atti e i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dall'Amministrazione presentassero elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dal l'Appaltatore, i primi prevarranno sui secondi.

ARTICOLO 4

DURATA DEL RAPPORTO ED EVENTUALI SERVIZI ANALOGHI O COMPLEMENTARI

Il contratto in affidamento sarà eseguibile a decorrere dal giorno successivo a quello di sottoscrizione del presente atto e la durata del servizio è stabilita in complessivi 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto o, ove ricorrano i presupposti della esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., dall'avvio delle attività nelle more della stipula.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione, salvo eventuale differimento del termine finale di esecuzione per effetto della sospensione del servizio ai sensi dell'art. 308 del Regolamento o qualora l'Aggiudicatario non sia in grado di ultimare l'espletamento del servizio entro la scadenza prevista per cause a lui non imputabili. In tale ultima ipotesi, il differimento del termine finale di esecuzione potrà essere concesso dall'Amministrazione per il tempo strettamente necessario e alle medesime condizioni contrattuali, previa richiesta da parte dell'Aggiudicatario, il quale dovrà rappresentare le cause che hanno determinato l'impossibilità di ultimare l'esecuzione del servizio entro il citato termine, e a condizione che detto differimento non comporti ulteriori oneri di spesa a carico della stessa Amministrazione e sia compatibile con i tempi e le esigenze di attuazione dei programmi e gli strumenti oggetto dell'affidamento.

L'Amministrazione, per ragioni di economicità ed efficienza, fermo restando la disponibilità e l'effettivo stanziamento delle necessarie risorse, ove permanga la necessità di avvalersi dei servizi oggetto della presente procedura di gara, si riserva la facoltà di procedere – entro la fine del terzo anno dalla stipula del contratto - all'affidamento di servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'aggiudicatario nei limiti ed alle condizioni di cui all'art 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Tale nuovi servizi saranno conformi al programma di base

relativo al primo affidamento, così come delineato nel presente capitolato ed integrato nell'offerta tecnico-economica presentata dall'aggiudicatario. La ripetizione di servizi analoghi potrà riguardare un periodo ulteriore non superiore a 36 mesi e l'importo complessivo del corrispettivo ulteriore sarà stimato sulla base del prezzo aggiudicato².

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata anche prorogato del contratto, venga esaurito l'importo massimo contrattuale, l'Amministrazione contraente si riserva di richiedere all'Aggiudicatario, alle medesime condizioni contrattuali, di incrementare detto importo massimo contrattuale fino alla concorrenza del valore di un quinto, ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 2440 del 1923.

Il committente si riserva la facoltà di affidare all'appaltatore servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che - a seguito di circostanze imprevedibili - divengano necessari all'esecuzione del servizio oggetto della presente procedura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 5 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire l'oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà più specificamente concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

È in facoltà dell'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Appaltatore si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Appaltatore dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito la Regione, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell'intera iniziativa.

Contestualmente alla presentazione del "Piano di lavoro generale" di cui al successivo articolo 6, l'Aggiudicatario è tenuto a rendere noto al Committente la composizione del gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, che deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara, trasmettendo i curriculum vitae in formato europeo del capo progetto, dei Coordinatori delle Linee e degli esperti.

La composizione del gruppo di lavoro è oggetto di verifica ed approvazione dell'Amministrazione, che ne verifica la rispondenza rispetto ai requisiti richiesti dal Capitolato.

È comunque in facoltà dalla Amministrazione, nel corso dell'espletamento dell'appalto, di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dalla Regione medesima in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per la Regione.

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che non osservano le disposizioni incluse nel Patto di integrità allegato al Disciplinare di gara, nonché le previsioni ad essi applicabili del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale adottato con D.G.R. n. 953/2014.

Fermo quanto stabilito nel capitolato in ordine alle condizioni per la sostituzione di unità di personale, resta inteso che in nessun caso l'Appaltatore potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali prequalificate senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione regionale, la quale - qualora ciò dovesse occorrere, anche solamente in via di fatto - si riserva il diritto di risolvere il presente contratto, con facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno subito.

² Ai fini della determinazione del corrispettivo complessivo relativo alla ripetizione dei servizi analoghi si provvederà, dapprima, a determinare il "corrispettivo annuo" - suddividendo l'importo aggiudicato per il numero di anni di durata dell'appalto (4 anni) - e successivamente a moltiplicare il "corrispettivo annuo" per la durata della ripetizione contrattuale (3 anni).

Nel periodo di durata del rapporto, il profilo delle risorse professionali utilizzate non potrà considerarsi variato in ragione dell'esperienza maturata all'interno del rapporto medesimo, fatta salva la possibilità di impiegare dette risorse, in accordo con l'Amministrazione, in attività e ruoli diversi da quelli originariamente assegnati.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore prende atto che, sulla base di quanto previsto nel capitolato, lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto dovrà avvenire - quanto ai contenuti specifici dei servizi predetti - in conformità ad atti, direttive, circolari e documenti equivalenti, anche di ordine tecnico, ancora in via di definizione o adozione da parte dei competenti Servizi o Autorità. Ferme dunque rimanendo le obbligazioni assunte dalle parti, l'Appaltatore provvederà ad adeguare la propria azione in rapporto al contenuto degli atti suindicati.

L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Regione di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna a non assumere, nel periodo di vigenza del contratto, ulteriori incarichi finanziati dal POR FESR Basilicata 2014-2020, dal PSR Basilicata 2014-2020, dal POR FSE Basilicata 2014-2020, dagli strumenti del fondo FSC e dalle risorse dell'Accordo di Programma Val Basento da parte di beneficiari, soggetti attuatori e/o organismi intermedi di detti programmi e strumenti.

ARTICOLO 6 PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ

L'Appaltatore dovrà formulare e sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione definitiva, un "Piano di lavoro generale" nel quale, tenendo conto di tutto quanto richiesto dal capitolato, saranno nello specifico illustrati tutti gli interventi pianificati nel tempo e distribuiti tra le risorse di progetto, anche con evidenziazione degli oneri economici di riferimento.

Nel caso in cui, in fase di realizzazione, occorranو variazioni significative nei termini di progetto (non costituenti inadempimento), il piano di lavoro di cui sopra sarà tempestivamente aggiornato e ripresentato da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è altresì tenuto a presentare Piani operativi semestrali, nei quali, in coerenza con il Piano di lavoro generale, saranno ulteriormente dettagliati i contenuti e le modalità di realizzazione dei servizi attesi nel periodo. Tali piani verranno presentati, il primo, unitamente al Piano di lavoro generale, ed i successivi con anticipo di almeno 20 gg. rispetto all'avvio del semestre di riferimento.

Il Piano di lavoro generale ed i relativi Piani semestrali, una volta approvati dalla Regione, costituiranno a tutti gli effetti parte integrante del presente contratto, ferma rimanendo la possibilità di concordare in qualsiasi momento gli interventi di riprogrammazione che risultino necessari.

Tutte le attività svolte dovranno essere oggetto di puntuale descrizione con cadenza bimestrale da parte dell'Appaltatore in apposita "*Relazione sullo stato di avanzamento delle attività*", la quale dovrà svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nel capitolato e nel piano di lavoro generale, così da permettere un agevole ed efficace raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime.

All'interno delle suddette relazioni dovrà essere, fra l'altro, dato conto dell'impiego di risorse di progetto registrato nel periodo di riferimento, oltreché naturalmente dello stato delle consegne, alla data, dei prodotti e strumenti attesi.

In allegato a tali relazioni dovrà essere consegnata l'eventuale documentazione integrativa utile alla illustrazione e dimostrazione dell'attività svolta e, comunque, tutta la documentazione che l'Amministrazione in corso di rapporto riterrà di richiedere o acquisire.

Le parti concordano che per la rilevazione delle presenze dei componenti del gruppo di lavoro verrà dall'Amministrazione utilizzato, salvo diverso strumento da condividersi fra le parti, apposito

registro-firma dalla stessa conservato. L'originale dello strumento utilizzato per la registrazione dell'impegno del personale dell'impresa, previamente condiviso con l'Amministrazione, sarà anch'esso allegato alle "Relazioni sullo stato di avanzamento delle attività".

All'interno delle suindicate relazioni bimestrali dovranno essere anche analiticamente illustrati e sviluppati tutti i conteggi funzionali alla determinazione del corrispettivo maturato alla data.

In calce alle dette relazioni dovrà essere resa, dal legale rappresentante dell'impresa, specifica dichiarazione (da rendersi nei modi di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000) dell'integrale veridicità di tutti i dati e le informazioni contenute nelle relazioni medesime.

Tali relazioni dovranno essere sottoposte all'approvazione della Regione entro trenta giorni naturali e consecutivi dall'inizio del bimestre successivo.

In ottemperanza al principio di sana gestione finanziaria ed al fine si assicurare una adeguata pista di controllo, l'aggiudicatario si impegna altresì a redigere le relazioni bimestrali sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione aggiudicatrice in coerenza con le regole di rendicontazione ed i sistemi di gestione e controllo applicabili a ciascun programma o strumento oggetto di assistenza tecnica, al fine di consentire in maniera chiara l'imputazione delle attività svolte nell'ambito di ciascuna linea e sublinea di attività e, in particolare, le attività da imputare a ciascuna fonte di copertura finanziaria della procedura di gara (es. POR FESR, POR FSE, PSR/FEASR, FAS/FSC, risorse Accordo Val Basento).

ARTICOLO 7 CORRISPETTIVI

Il corrispettivo massimo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell'Appaltatore è stabilito in Euro _____ (_____/00) (*indicare importo aggiudicato*), oltre IVA.

Relativamente alle Linee di attività n.1, n.2, n. 3, n.4 e n. 5, il corrispettivo di effettiva competenza verrà determinato in ragione delle prestazioni / impegni di risorse effettivamente registrati nel periodo di riferimento - purché in coerenza con i relativi vincoli contrattuali e dati previsionali adottati - quali risultanti nelle "Relazioni sullo stato di avanzamento delle attività" approvate dall'Amministrazione. Limitatamente alla sola Linea di attività n. 6 (nei limiti in cui la stessa verrà attivata), il corrispettivo contrattuale sarà determinato in coerenza con l'effettivo impegno ed il prezzo unitario della giornata lavoro riconosciuto dall'Amministrazione ammonterà a 500,00 euro/giornata. La richiesta dell'Amministrazione per i servizi della Linea di attività n. 6 non potrà superare il 5% del prezzo aggiudicato (IVA esclusa).

Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto previsto all'art. 115 del d.lgs. 163/2006 ed all'articolo 18 del Disciplinare di gara.

ARTICOLO 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In conformità con l'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 79/1997, l'aggiudicatario – entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio del servizio accertata dal Responsabile del procedimento - può richiedere una anticipazione non superiore al 10% dell'importo aggiudicato emettendo relativa fattura.

I successivi pagamenti contrattuali verranno erogati sulla base dell'avanzamento delle attività risultante dalle relazioni bimestrali sullo stato di avanzamento delle attività di cui all'articolo 6.

In ogni caso ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento approvato con il DPR. n. 207 del 2010, all'importo netto dei singoli pagamenti, sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte

della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'Appaltatore potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo subordinatamente:

- a) alla verifica, da parte della Regione, della rispondenza ed adeguatezza di ciascun prodotto o servizio fornito rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitativi previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno del capitolato d'oneri, del piano di lavoro generale e di eventuali ulteriori documenti definiti ed approvati in corso di rapporto, ivi espressamente compreso l'impegno di risorse prestabilito;
- b) all'approvazione, da parte della Regione, delle relazioni bimestrali di cui al precedente articolo 6.

Nei caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), la Regione, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento degli importi relativi sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.

Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà altresì:

- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza per un importo corrispondente al valore dei servizi contestati;
- agire per la risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore inadempiente.

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli artt. 312 e segg. dei DPR. n. 207/2010.

Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali e nel pieno rispetto della legge n. 136/2010 e s.m.i. saranno intestate a: Regione Basilicata – Ufficio(C.F. 80002950766) - Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 - Potenza, e riporteranno il CIG e il CUP, le coordinate codice IBAN.

In linea con quanto previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 6, l'aggiudicatario si impegna ad emettere la fattura in modo da indicare gli importi del corrispettivo da imputare a ciascun programma o strumento interessato dall'attività di assistenza tecnica.

L'erogazione delle somme di cui al presente articolo sarà effettuata mediante bonifico bancario, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010, sul: C/C n° - ABI CAB - Codice IBAN: intestato a, presso la Banca, agenzia di

Le generalità della persona delegata ad operare sul sovra citato conto corrente bancario sono:, nato a il C.F.:

Il codice identificativo dell'Ufficio attribuito dall'IPA ai fini della fatturazione elettronica di cui al D.M. n. 55 del 3/04/2013 è :

L'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera la Regione da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Gli atti di liquidazione verranno emessi dalla Regione, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Appaltatore, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura, a conclusione delle succitate verifiche sulla qualità e i contenuti dei servizi..

L'Appaltatore assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di

risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 citato.

Lo stesso appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 9 VERIFICHE

Salva ogni diversa modalità o momento di verifica che la Regione intenderà disporre in corso d'opera, nonché tutte quelle altre rese necessarie in ragione della provenienza delle risorse attraverso cui viene finanziato il presente contratto, e ferme in ogni caso le previsioni del capitolato di gara, le prestazioni fornite dall'Appaltatore saranno oggetto delle seguenti tipologie di verifica:

- verifica di corrispondenza (anche con riferimento agli impegni delle risorse umane prestabiliti), completezza, funzionalità adeguatezza e tempestività nella fornitura di tutti i singoli prodotti e servizi offerti, con riferimento alle disposizioni del capitolato d'oneri, alle previsioni dei Piani di lavoro approvati, alle previsioni di altri documenti eventualmente definiti ed approvati in corso di rapporto, nonché comunque, per quanto occorrente, ai canoni tecnici ordinariamente applicabili al settore di cui trattasi;
- verifica di corrispondenza sostanziale delle modalità di impiego delle risorse di progetto in rapporto alle previsioni del capitolato d'oneri e dei Piani di lavoro approvati;
- verifiche del rispetto dei livelli minimi di servizio stabiliti.

La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguiti da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per l'Appaltatore obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.

ARTICOLO 10 PENALITÀ, RISOLUZIONE E RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO

Salvo ogni altro rimedio, viene stabilito il seguente sistema di penali:

- 1) Con riferimento alle scadenze previste per la presentazione del piano di lavoro generale o dei piani semestrali o per la versione aggiornata dei medesimi:
 - o per ogni giorno solare di ritardo, l'Amministrazione regionale, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'Appaltatore nel termine di gg. 8 dalla ricezione, potrà applicare una penale pari ad Euro 200. La presentazione di Piano (o suo aggiornamento) obiettivamente carente o inadeguato verrà assimilata alla mancata presentazione del medesimo.
- 2) Con riferimento alle scadenze previste nei piani di lavoro approvati o nei documenti concordati fra le parti aventi la medesima funzione (es.: verbali riunioni):
 - o per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei documenti, semilavorati o prodotti, oppure nel termine delle attività rispetto alle scadenze indicate nei Piani di lavoro approvati (o negli ulteriori documenti concordati sopra indicati), l'Amministrazione regionale, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'Appaltatore, potrà applicare una penale pari all'1% del corrispettivo relativo al singolo prodotto; laddove tale valore non sia determinato o determinabile, si applicherà una penale pari all'1% del corrispettivo altrimenti maturato per la relativa linea di attività, per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo.

3) Con riferimento ai volume di sostituzioni delle risorse dedicate:

- o ferme restando le condizioni tassative in presenza delle quali potrà eccezionalmente procedersi alla sostituzione delle risorse componenti il gruppo di lavoro e le modalità da seguirsi in merito, l'Amministrazione regionale potrà procedere all'applicazione di una penale di importo pari ad Euro 500 per ogni sostituzione di risorse effettuata nell'arco del rapporto successiva alla dodicesima. Nel computo del numero di sostituzioni - così come dell'importo della penale da applicare - la figura dei capo progetto vale come 3 sostituzioni. Non verranno a questo effetto computate le sostituzioni eseguite in funzione migliorativa della funzionalità del gruppo, concordate espressamente come tali con l'Amministrazione. Non verranno inoltre al medesimo effetto computate le sostituzioni eseguite per causa di maternità o malattia, debitamente documentata.

Si applicano, in tutti i casi di applicazione di penali, le disposizioni di cui all'art. 298 dei DPR. n. 207 del 2010.

Resta inoltre stabilito che il rimedio della sospensione dei pagamenti non esclude l'applicazione delle penali qui stabilite.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Regione potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 11 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto l'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Appaltatore dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta alla Regione la facoltà, previa comunicazione all'Appaltatore, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando all'Appaltatore i relativi costi sostenuti.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dalla Regione per porre fine all'inadempimento stesso, la Regione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto della Regione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso, resta inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto da parte della Regione della prescritta segnalazione all'ANAC, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163 del 2006.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della Regione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che la medesima parte si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

ARTICOLO 11 MODIFICHE QUANTITATIVE E VARIAZIONI DEL SERVIZIO

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del presente contratto, qualora - nel corso dell'esecuzione del presente contratto - dovesse emergere la necessità di adottare variazioni nell'oggetto o nelle caratteristiche o anche nella dimensione del servizio, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 311 del DPR. n. 207 del 2010 e quelle delle vigenti direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.

ARTICOLO 12 SUBAPPALTO

[nel caso in cui l'Appaltatore non abbia dichiarato, in offerta, di voler far ricorso al subappalto]

Considerato che all'atto dell'offerta l'Appaltatore non ha manifestato l'intenzione di fare ricorso al subappalto, l'Appaltatore medesima non potrà subappaltare in alcuna parte le prestazioni oggetto del presente contratto.

[nel caso in cui l'Appaltatore abbia invece dichiarato, in offerta, di voler far ricorso al subappalto]

Il ricorso al subappalto è compreso nei limiti ed alle condizioni stabilite all'art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006 e, comunque, nei limiti della riserva formulata a riguardo dall'Appaltatore nell'offerta di gara.

L'aggiudicatario si impegna ad adempiere alle previsioni dell'articolo 118 del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell'articolo 17 del Disciplinare di gara.

ARTICOLO 13 DEPOSITO CAUZIONALE

Viene dato atto che a garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'articolo 15 del Disciplinare di gara, l'Appaltatore ha costituito un deposito cauzionale di € _____ (_____/00), nella misura del ___% dell'importo contrattuale ai netto dell'IVA, indicato al comma 1 del precedente art. 6, mediante _____ accesa in data ___/___/___ presso _____ da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.

La cauzione di cui sopra sarà svincolata dalla Regione in conformità al disposto dell'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006.

In ogni caso l'Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Regione. In caso di inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 14 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

La Regione acquisisce la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti i prodotti e documenti realizzati in esecuzione del presente contratto, che in alcun caso potranno essere autonomamente diffusi o reimpiegati dall'Appaltatore.

ARTICOLO 15 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'Amministrazione assume l'onere di informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al comma precedente.

ARTICOLO 16 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare tutto quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 2003.

ARTICOLO 17 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'Appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ARTICOLO 18 RESPONSABILITÀ PER DANNI

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, all'Amministrazione, al personale, ai consulenti, ai beni mobili e immobili della Regione stessa o degli organismi coinvolti nel processo di controllo, nonché a terzi.

ARTICOLO 19 CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente sarà quello di Potenza.

ARTICOLO 20 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.

A tal fine, l'Appaltatore espressamente dichiara che le prestazioni di cui ai presente atto sono

effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA, che l'Appaltatore è tenuto a versare, e che gli compete quindi la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.

Al presente contratto dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO **

Per l'Amministrazione
per l'Appaltatore.....

L' UFFICIALE ROGANTE **

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed approvare specificamente le condizioni di cui all'articolo 3 – Oggetto del contratto e contenuti del servizio richiesto; all'articolo 4 – Durata del contratto; all'articolo 8 – Fatturazione e Pagamenti; all'articolo 10 – Penalità, risoluzione e responsabilità per inadempimenti

per l'Appaltatore

L' UFFICIALE ROGANTE **

*** Il presente contratto è sottoscritto in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.*